



COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

Variante parziale n.8 al vigente P.R.G.C.- Approvazione progetto definitivo.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco	Si
2. AUDISIO GIAN FRANCO - Assessore	Si
3. SALVATORE ROBERTO - Assessore	Si
4. OLIVERO LUCA - Consigliere	Si
5. GERBAUDO RODOLFO - Consigliere	Si
6. TARIZZO DIEGO - Consigliere	No
7. RABELLINO MARCO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 5	
Totale Assenti: 2	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Prima di passare alla trattazione del presente argomento posto all'ordine del giorno, si da atto non vi sono Consiglieri Comunali interessati, e che pertanto nessuno dei Consiglieri si allontana dall'aula

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adottato con delibera di consiglio comunale n° 40 del 25/03/1985 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n°39-3662 del 28/01/1991.

Successivamente al P.R.G.C. sono state apportate la Variante Strutturale n° 1 e la Variante in Itinere alla Variante n° 1 approvate definitivamente con D.G.R. n° 54240 del 29.10.2001, con pubblicazione sul B.U.R. n° 45 del 7.11.2001.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27.02.2002 è stata approvata la Variante Parziale n° 1.

Con delibera di Giunta Regionale n° 3-8318 del 3.02.2003 è stata approvata la Variante Strutturale n° 2.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 7.06.2004 è stata approvata la Variante Parziale n° 2.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 14/12/2005 è stata approvata la Variante Parziale n° 3.

Il Comune di Salmour inoltre si è dotato del Regolamento Edilizio conforme a quello tipo regionale ai sensi della L.R. n.19/199, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 28.02.2005 pubblicata sul B.U.R. n.14 del 07.04.2005 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 26.09.2005 pubblicata sul B.U.R. n.47 del 24.11.2005;

Il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 27.09.2004;

Con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 30/05/2008 è stata approvata la Variante Parziale n° 4.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 03 del 19/02/2010 è stata approvata la Variante Parziale n° 5.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 29/11/2011 è stata approvata la Variante Parziale n° 6.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 17.12.2012 è stata approvata la Variante Parziale n°7.

Sono state inoltre apportate tre modifiche non costituenti Varianti al P.R.G.C., ai sensi dell'art.17, comma 8° (ora comma 12°), della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Il Comune di Salmour si è dotato della perimetrazione dei centri abitati e nuclei abitati, ai sensi degli art.12, comma 2, numero 5bis), e 81 della L.R. n.56/1977, modificata dalle L.R. 25 marzo 2013 e n.3 L.R. 12 agosto 2013 n.17,così come risulta approvata con delibera di consiglio comunale n°27 del 22 luglio 2014;

Le norme appena richiamate prevedono che la perimetrazione dei centri e nuclei abitati sia redatta su mappe catastali aggiornate, per cui il Comune ha provveduto all'aggiornamento catastale delle tavole cartografiche costituenti gli elaborati del PRGC e la presente Variante parziale è stata redatta sulla base catastale aggiornata a inizio 2014.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2014, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante parziale n.8 al vigente P.R.G.C. composto dai seguenti elaborati:

-Relazione illustrativa

- Valutazione Ambientale Strategica-documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS

-Norme di attuazione (testo integrato)

-Verifica di compatibilità acustica;

-Relazione geologico – tecnica;

-Tav.4/V8 scala 1:5000 – Assetto generale del Piano;

-Tav. 5/V8 scala 1:2000 - Sviluppo del Piano

Dato atto che si è provveduto al deposito del progetto di variante nel periodo dal 06 ottobre 2014 al 05 novembre 2014 con l'avviso che chiunque poteva presentare osservazioni e proposte dal 15° al 30° giorno della pubblicazione;

Vista la comunicazione dalla Provincia di Cuneo Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese – Settore Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Pianificazione in data 06.11.2014, prot.n. 106810, avente ad oggetto: “Variante Parziale n.8 al PRGC, adottata con D.C.C. n.32 del 26.09.2012 – comunicazione di avvio del procedimento”, con la quale si rappresenta che il termine per la pronuncia di compatibilità della Giunta provinciale ai sensi della Legge Regionale n.41/97 è il 18.12.2014;

La presente variante parziale n.8 si inserisce nel quadro sopra richiamato e viene redatta ai sensi dell'art.17, c.5°, della L.R. 56/1977, come modificata dalle L.R. 25.03.2013 n. 3 e L.R. 12.08.2013 n.17, essa rientra quindi tra le “Varianti parziali”, la cui approvazione spetta al Comune;

- L'Amministrazione Comunale di Salmour ha inteso predisporre una nuova Variante Parziale n.8 al fine di modificare alcune previsioni nel settore residenziale e produttivo. Tali previsioni rispondono in parte a criteri di interesse collettivo, ed in parte vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati che non contrastano però con l'interesse collettivo. Le modifiche hanno determinato anche la necessità di integrare le Norme di Attuazione e le relative tabelle di zona.

Per raggiungere i citati obiettivi è stata proposta la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., la quale è stata redatta per la parte urbanistica dal Dott. Urb. Giorgio Scazzino e per la parte geologica dal dott. Geol. Galliano Giuseppe entrambi di Ceva.

Le modifiche inserite nella Variante sono qui sotto elencate e sono descritte nelle schede contenute nella Relazione Illustrativa, con riferimento numerico alla localizzazione di tali modifiche sugli estratti delle tavole del P.R.G.C.:

SETTORE RESIDENZIALE:

1 RES) Stralcio di area residenziale Bc;

2 RES) Stralcio di area residenziale Bri;

3 RES) Inserimento di area residenziale C;

4 RES) Ampliamento di area residenziale Bc;

SETTORE PRODUTTIVO:

1 PROD) Individuazione in cartografia di una cava esistente;

Preso atto che, per le modifiche da apportare alla pianificazione, è stata eseguita la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 8°, art. 17, della L.R. 67/1977 e s.m.i. Con delibera di Giunta Comunale n° 7 del 7 agosto 2014 si è dato atto dell'avvio della procedura adottando contestualmente il Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e relativi elaborati della proposta di Variante parziale 8, i quali sono stati inviati per l'espressione del parere di competenza alla Provincia di Cuneo, all'ARPA Dipartimento di Cuneo e all'A.S.L. CN1.

Visti i pareri pervenuti al prot. com.le n. 1561/2014 da parte dell'A.S.L. CN1, prot. N. 1564/2014 da parte dell'ARPA- Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e prot. N. 1502/2014 da parte della Provincia di Cuneo, che vengono integralmente ricompresi nell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica – Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS", nei quali si esclude la variante del P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006, esprimendo alcune condizioni, considerazioni e raccomandazioni a cui prestare attenzione;

Preso atto che le condizioni e raccomandazioni espresse dagli enti citati al punto precedente sono state recepite nell'ambito delle Norme di Attuazione della presente Variante Parziale ;

Preso atto altresì, del Verbale dell'Organo Tecnico comunale, in data 29/09/2014 con la quale definitivamente si esclude l'assoggettabilità della Variante Parziale n. 8 alla Valutazione Ambientale Strategica e successivamente approvato con Determina –Area Tecnica n°48/2014 in data 29/09/2014 del Responsabile del Servizio;

- Atteso che :

- I contenuti della Variante Parziale n° 8 al PRGC risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
- Per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Salmour, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali approvati;

-Richiamato l'articolo 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i., si precisa quanto segue:

A) **Rispondenza ai commi 5,6 e 7 :**

-La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come descritte nella presente Relazione Illustrativa, rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5°, lettere da a) ad h), della L.R. 56/77 e s.m.i., più precisamente qui descritte.

a) **Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione,** per la cui verifica si allega al termine della Relazione Illustrativa la deliberazione regionale di approvazione.

b) **Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale :** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

c) **Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:**

d) **Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge:**

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente un aumento di aree per servizi pubblici pari a mq **180**.

Lo strumento urbanistico vigente definisce la capacità insediativa per l'applicazione degli standard urbanistici in 955 abitanti (residenti + insediabili).

Quindi: **abitanti totali 955 x 0,50 mq/ab = ± mq 477 quantità limite**

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive all'approvazione del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della dotazione di aree a servizi pubblici:

SETTORE SERVIZI PUBBLICI (art. 21 L.R. 56/77) RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 4	aumento di mq 365
Variante parziale 5	aumento di mq 14
Variante parziale 6	riduzione di mq 87
Presente Variante parziale 8	aumento di mq. 180
TOTALE	AUMENTO DI MQ 472

Quindi il complesso delle Varianti parziali, compresa la presente, successive all'approvazione del PRGC, hanno aumentato le aree a servizi pubblici di mq **472**, valore inferiore alla quantità limite ammessa (mq 477).

Essendo aumentata la dotazione di aree per servizi, ne deriva che è anche verificato lo standard minimo richiesto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 56/1977.

Nella Variante non sono previste modifiche alle aree per servizi pubblici di cui all'articolo 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.

e) **Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:**

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: Lo strumento urbanistico vigente ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 955 abitanti (residenti + insediabili).

Alla data del 31/12/2013 la POPOLAZIONE RESIDENTE di Salmour era di 725 abitanti.

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente un incremento di volumetria pari a mc 1.463.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive all'approvazione del PRGC, hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della volumetria edificabile residenziale:

SETTORE RESIDENZIALE RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Complesso delle Varianti parziali antecedenti la Variante parziale n. 8	riduzione di volumetria complessiva: mc 4.626
Presente Variante parziale n. 8	aumento di mc 1.463
TOTALE	RIDUZIONE DI MC 3.163

Quindi il complesso delle Varianti parziali, compresa la presente, successive all'approvazione del PRGC, non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano, in quanto comportano uno stralcio di volumetria pari a mc **3.163**, che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

f) **Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:** Come si è detto la modifica 1 PROD, relativa all'individuazione in cartografia della cava esistente in località S. Andrea, non

costituisce nuova previsione insediativa, per cui non deve essere considerata nel limite del 6% di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive.

Di seguito si riporta comunque la capacità insediativa produttiva di Piano e la verifica del rispetto del limite del 6% relativo al complesso delle Varianti parziali approvate, considerando le superfici territoriali delle attività produttive vere e proprie, con esclusione delle cave. Tale verifica costituisce il riconoscimento della situazione esistente, a cui occorrerà fare riferimento nel caso di successive Varianti parziali al PRG.

SETTORE PRODUTTIVO

Si considerano le seguenti aree produttive individuate sul PRG vigente: aree di riordino e completamento 1D, aree esistenti e confermate 2D, aree di nuovo impianto 3D; per una superficie territoriale complessiva di mq. **302.095** (sono esclusi gli incrementi del 6% dovuti alle Varianti parziali e le aree per attività di cava che il Piano inserisce impropriamente tra le aree 2D). Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a: $\text{mq. } 302.095 \times 6\% = \text{mq. } \mathbf{18.125}$.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Variante parziale 1	aumento di mq. 11.430
Variante parziale 2	aumento di mq 800
Variante parziale 3	aumento di mq 724
Variante parziale 4	nessuna modifica
Variante parziale 5	riduzione di mq 8.780
Variante parziale 6	riduzione di mq 241
Variante parziale 7	aumento di mq 2.285
Presente Variante parziale n. 8	nessuna modifica
TOTALE	AUMENTO DI MQ 6.218

Complessivamente le Varianti parziali, compresa la presente, hanno comportato un aumento di mq. **6.218** di superficie territoriale per attività produttive, quindi inferiore al valore massimo ammesso di mq. **18.125**.

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti; nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Le previsioni insediative inserite nella Variante parziale riguardano in vari modi le modifiche n° 3Res, 4Res, esse soddisfano le condizioni elencate al sopracitato comma 6°:

- 1) Gli estratti delle tavole di progetto della Variante (allegati alla descrizione degli interventi), che riportano l'individuazione della perimetrazione del centro abitato, dimostrano che le modifiche sopra citate insistono su aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, mentre le restanti modifiche non prevedono nuove previsioni insediative.
- 2) Dagli estratti della tavola delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto delle modifiche che comportano previsioni insediative (allegati alla descrizione degli interventi), si evince che le stesse interessano aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.
- 3) L'esame della cartografia di Piano dimostra come le previsioni insediative della Variante risultino compatibili o complementari con le destinazioni d'uso dei contesti edificati in cui si collocano.

B) Rispondenza al comma 8:

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale l'obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di esclusione di cui al comma 9°, art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i.. Quindi il Comune prima di procedere all'adozione del progetto preliminare della Variante parziale ha predisposto un Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e lo ha inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per l'emissione del parere circa l'eventuale assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica.

A seguito dell'invio di tale Documento tecnico ai soggetti sopra richiamati, gli stessi si sono espressi ritenendo che la Variante parziale possa essere esclusa dalla procedura di VAS. Pertanto l'Amministrazione Comunale, attraverso la Determina –Area Tecnica n°48/2014 in data 29/09/2014 del Responsabile del Servizio con la quale ha approvato il Verbale dell'Organo Tecnico del 29/09/2014, ha disposto l'esclusione della Variante dall'assoggettabilità alla fase di VAS.

La Variante Parziale contiene anche il “Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”, in quanto, pur essendo disposta l’esclusione della Variante stessa dall’assoggettamento alla fase di valutazione ambientale strategica, tale elaborato contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali pedipeedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.

Dato atto che non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che la Provincia non si è espressa nei termini di cui all’art.17,7° comma della L.R.56/77 e s.m.i. e pertanto la pronuncia della stessa è da intendersi positiva

Preso altresì atto che il professionista Dott. Scazzino Giorgio – Urbanista, ha fatto pervenire, per l’adozione, gli elaborati progettuali in atti al n. 238 di prot. com.le in data 19.02.2015 e che quindi di seguito si riportano per completezza:

- Relazione illustrativa;
- Valutazione Ambientale Strategica-Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- Norme di attuazione (testo integrato);
- Verifica di compatibilità acustica;
- Relazione geologico – tecnica;
- Tav.4/V8 scala 1:5000 – Assetto generale del Piano;
- Tav. 5/V8 scala 1:2000 - Sviluppo del Piano

Riconosciuta pertanto la necessità di approvare il progetto Definitivo di Variante Parziale n.8 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art.17 comma 7, della L.R. n.56/77 e s.m.i.;

Visto l’art. 17 della L.R. 05 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Rilevata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito da parte del responsabile dell’ufficio tecnico parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)di approvare, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 così come modificata dalla LR 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale n. 8 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), redatto dal dott. urbanista Giorgio SCAZZINO per la parte urbanistica e dal dott. Galliano Giuseppe per la parte geologica ,in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti di seguito indicati:

- Relazione illustrativa;
- Valutazione Ambientale Strategica-documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- Norme di attuazione (testo integrato)
- Verifica di compatibilità acustica;
- Relazione geologico – tecnica;
- Tav.4/V8 scala 1:5000 – Assetto generale del Piano;
- Tav. 5/V8 scala 1:2000 - Sviluppo del Piano

3) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti dell’articolo 17 della L.R. 56/77 ed s.m.i.;

- 4) di dare atto che nella Relazione Illustrativa sono riportati estratti cartografici con indicazione schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante attestante i requisiti di cui all'art.17, comma 6, della LR 56/77 e s.m.i., e altresì è riportata la perimetrazione dei Centri e Nuclei Abitati di cui agli artt.12, comma 2, numero 5bis), e 81 della L.R.56/77 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
- 7) di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo tecnico comunale, sulla base dei pareri pervenuti, con provvedimento del 29/09/2014 come successivamente approvato con Determina- Area Tecnica n°48/2014 del 29/09/2014 dal Responsabile del Servizio, ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto in premessa precisato;
- 8) di incaricare il Responsabile del Servizio di pubblicare nei modi e nelle forme di legge l'avviso dell'avvenuta approvazione della presente delibera e di trasmettere il provvedimento e gli atti allegati all'Amministrazione della Provincia di Cuneo e alla Regione per gli adempimenti di competenza.
- 9) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale) ed alla successiva D.G.R. n° 6-5430 del 26/02/2013.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SINEO GEOM. GIAN FRANCO

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09-mar-2015, all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Salmour, li 09-mar-2015

Il Segretario Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Salmour, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI